

ANTIGONE

**Il sistema penale minorile alla
prova del populismo penale**

Anno 2023,
XVIII, N. 2





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 2/2023 Il sistema penale minorile alla prova del populismo penale

a cura di Vincenzo Scalia

INDICE

Da <i>Mare Fuori</i> a Corvetto. La questione minorile come questione sociale, di <i>Vincenzo Scalia</i>	7
Oltre la crisi e il mero contenimento: un rinnovato impegno per le comunità locali, di <i>Franco Prina</i>	15
La giustizia minorile: un'analisi dei dati di lungo periodo, di <i>Roberta Rao</i>	30
Le recenti innovazioni normative riguardanti i minorenni e la loro incidenza sulle procedure penali minorili, di <i>Chiara Scivoletto</i>	79
L'Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile: uno sguardo lungo quindici anni, di <i>Susanna Marietti</i>	104
No Future – 1970s Culture wars, di <i>Matt Clement</i>	120
Il modello recluso: dal branco al gruppo. Prospettive psico-educative e interventi nel gruppo di adolescenti, di <i>Rosa Vieni e Celeste Giordano</i>	140
ALTRI SAGGI	154
Carcere, fabbrica di proletari nel Piemonte dell'Ottocento?, di <i>Stefano Feyles</i>	156
RUBRICA GIURIDICA	193
L'infra-diritto nella gestione del Servizio Nuovi Giunti: il caso di Torino, di <i>Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano</i>	195

ARTE E PENALITÀ 216

La narrazione cinematografica del carcere minorile da *Mery per sempre a Desirè*,
di *Claudio Sarzotti* 218

AUTORI 221



L'INFRA-DIRITTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NUOVI GIUNTI: IL CASO DI TORINO

*Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano**

Abstract

The purpose of this paper is to analyze from a regulatory and organizational point of view the “Servizio Nuovi Giunti” established in Italian penitentiary institutions. After a brief reconstruction of the regulatory elements provided for by the DAP Circulars that have regulated new admissions from 1987 to the present, it continues with an analysis of the penitentiary management of this Service both at the national level and at the local level with a specific in-depth study of the “Lorusso and Cutugno” prison in Turin. The paper focuses on the Turin institution because it is precisely in this geographical context that, after more than ten years from the issuance of the last circular by the Penitentiary Administration on the subject, the issue of reception in prisons has returned to the forefront following the recent reorganization of the “Servizio Nuovi Giunti”. For several years, in fact, the inclusion of the latter took place in specific sections located within the same pavilion, but the succession of critical events and the introduction of DAP Circular n 3693/6143 of July 18, 2022, have led to a radical change in management and the closure of these sections. Within the framework of this analysis, some reflections on the detention conditions and critical issues of the “Servizio Nuovi Giunti” in Turin will be proposed from the considerations made by some key figures in the context of the protection of the rights of persons deprived of their liberty, interviewed by the authors.

Keywords: *New Joints Service, Prison Conditions, DAP Circulars, Turin.*

* Eleonora Cantaro, Dottoressa in giurisprudenza, collabora con l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino. Francesca Toffaldano, abilitata all'esercizio della professione forense e borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. I paragrafi 1, 2, 4, 5 sono da attribuire a Francesca Toffaldano; i paragrafi 1, 3, 3.1, 4.1, 5 ad Eleonora Cantaro.

1. Introduzione

A partire dal 1987, attraverso l’emanazione di diverse circolari, l’amministrazione penitenziaria ha istituito presso le carceri italiane un servizio dedicato alla gestione dei nuovi ingressi in carcere, il cosiddetto “Servizio Nuovi Giunti”.

Come verrà analizzato nei paragrafi che seguono, nel panorama nazionale la gestione di tale servizio risulta essere molto eterogenea, dal momento che l’amministrazione penitenziaria si è limitata a disciplinare a livello generale la materia, delegando alle singole direzioni la regolamentazione specifica.

Peculiare è il caso del carcere torinese, nel quale – a seguito della creazione e del mantenimento per oltre vent’anni di sezioni interamente dedicate ai nuovi ingressi – è stata recentemente attuata una riorganizzazione del servizio in conseguenza delle numerose criticità sorte nel corso del tempo.

La ricostruzione delle circostanze e degli elementi che hanno condotto alla chiusura delle sezioni, contenuta in questo contributo, è stata possibile grazie alle interviste somministrate a tre testimoni privilegiate: Perla Allegri, osservatrice dell’Osservatorio sulle condizioni detentive in Italia dell’Associazione Antigone; Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della

libertà personale della Città di Torino; Elena Porta, docente presso una delle sedi dei Centri Provinciali Istruzione Adulti¹, attiva all’interno dell’istituto penitenziario torinese, che negli ultimi anni si è occupata degli incontri di accoglienza per i Nuovi Giunti.

Il presente contributo si pone due obiettivi: da un lato, ricostruire ed analizzare gli elementi normativi contenuti nelle circolari dell’amministrazione penitenziaria, dall’altro, riflettere, in una prospettiva comparativa di carattere sincronico, sull’impatto degli stessi nei diversi contesti penitenziari italiani.

2. Disamina delle Circolari DAP in materia del Servizio Nuovi Giunti

Con la Circolare n. 3233/5683 del 1987 intitolata «Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio Nuovi Giunti» la Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (d’ora in avanti D.A.P.) ha istituito il Servizio Nuovi Giunti, definendolo come un presidio psicologico da attivare al momento del primo ingresso delle persone detenute in

¹ I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti sono reti territoriali che erogano servizi di istruzione e formazione per tutti i cittadini italiani e stranieri con 16 anni compiuti. Essi costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

istituto².

L'origine del servizio viene ricondotta dalla stessa circolare ai «ricorrenti, gravissimi fenomeni, purtroppo in aumento, degli atti di autolesionismo, in specie dei suicidi, posti in essere dai detenuti», con l'obiettivo di tutelare e accompagnare i soggetti particolarmente fragili durante il loro primo ingresso in carcere.

Infatti, l'impatto psicologico con la carcerazione viene ritenuto il principale motivo di sofferenze e reazioni abnormi nei detenuti³, che determina spesso il compimento di gesti autolesionistici e suicidi⁴ da parte di coloro che affrontano per la prima volta l'esperienza detentiva.

Concretamente l'intervento previsto dalla circolare consisteva in un colloquio preliminare con il nuovo giunto svolto da un esperto ex art. 80 legge 354/75⁵ (come, ad esempio, professionisti esperti in psicologia

o servizio sociale) che si affiancava alla prima visita medica generale ed al colloquio di primo ingresso.

All'esito del colloquio doveva essere redatta una relazione nella quale l'esperto era tenuto ad esprimere, sulla base di parametri prestabiliti, una valutazione circa la presenza o meno di un rischio auto o etero aggressivo da parte dei detenuti, e fornire indicazioni relative alla sistemazione del medesimo in istituto.

In questa circolare il DAP ha suddiviso gli istituti in due categorie, prevedendo:

- l'obbligo per il Direttore di istituti caratterizzati da un'affluenza quotidiana e consistente di Nuovi Giunti di istituire il Servizio secondo le disposizioni previste dalla circolare medesima⁶;
- la facoltà per il Direttore di istituti penitenziari in cui si registra un'affluenza di Nuovi Giunti di minore portata, di organizzare il

² [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\(1987\)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC942015](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(1987)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC942015).

³ Per reazioni abnormi si intendono quelle risposte psichiche o comportamentali anomale rispetto ai fattori psicosociali stressanti (cfr. A. Morrone, 2003).

⁴ Numerosi studi evidenziano come il maggior numero di suicidi in carcere si registri proprio nei primi giorni di detenzione (cfr. J.S. Albanese, 1983).

⁵ Art. 80, comma 4, l. 354/75: «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate».

⁶ La circolare stabiliva che in questi casi il presidio psicologico affidato agli esperti dovesse attivarsi subito dopo la prima visita medica e, in ogni caso, entro le prime 24 ore dall'ingresso in istituto del detenuto, svolgersi in locali adiacenti agli uffici matricola, essere attivo quotidianamente nel rispetto delle fasce orarie indicate nelle tabelle allegata alla circolare. Nel caso di detenuti a rischio, il sottufficiale avrebbe dovuto provvedere alla loro assegnazione in uno specifico reparto per Nuovi Giunti a rischio, composto da alcune camere da ricavarsi preferibilmente in ambienti sanitari (ad es. infermerie, centri clinici ecc.), sorvegliate 24 ore su 24 da un agente di vigilanza.

servizio avvalendosi del personale disponibile e secondo le esigenze che si presentavano, assicurando in ogni caso l'esame del soggetto e la redazione della relazione prima dell'assegnazione del nuovo giunto.

A distanza di quasi quindici anni dalla prima circolare, il DAP è intervenuto nuovamente sulla gestione del Servizio Nuovi Giunti con la Circolare n. 3524/5974 del 2000, avente ad oggetto «Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario. Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri», con la quale sono state presentate delle linee guida volte a prestare un apporto migliorativo e integrativo al Servizio Nuovi Giunti su due fronti⁷.

Si evidenziava l'importanza di ridurre le situazioni di isolamento dei ristretti ai soli casi strettamente necessari e previsti per legge.

In particolare, richiamando i precedenti interventi⁸, veniva ribadito che «i detenuti Nuovi Giunti in ciascun istituto debbono permanere o sostare nei reparti di accettazione e transito per il tempo strettamente necessario al compimento dell'intervento del Servizio Nuovi Giunti e della visita di primo ingresso, per essere poi

rapidamente smistati nelle sezioni e nei reparti detentivi ritenuti idonei ed adeguati alla loro posizione giuridica, al titolo di reato, alle eventuali indicazioni dell'autorità giudiziaria, alla pericolosità ed agli altri indici di omogeneo raggruppamento».

Questo intervento era diretto ad eliminare quei momenti di abbandono potenzialmente in grado di contribuire alla pericolosa commissione da parte delle persone detenute di azioni autolesive⁹.

Le linee guida miravano, altresì, a concretizzare il presidio psicologico istituito con la Circolare DAP n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 che non poteva ridursi ad una mera classificazione, ma che doveva concretizzarsi in un'effettiva presa in carico delle persone detenute che presentavano un elevato rischio suicidario.

A tal fine, si riteneva necessario intensificare i controlli da parte della polizia penitenziaria preposta alla sorveglianza dei detenuti considerati a rischio. Questa necessità ha portato così alla nascita e disciplina degli strumenti di “grande sorveglianza” e di

⁷ [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\(2000\)&facetNode_2=0_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC739846](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2000)&facetNode_2=0_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC739846).

⁸ Con la Circolare n. 148339/4-1 del 21 aprile 1998 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria invitava gli istituti penitenziari a riportare l'utilizzazione del reparto e dell'istituto d'isolamento ai soli casi prefissati dal legislatore, disapprovando la prassi di far transitare dal reparto d'isolamento i c.d. “Nuovi Giunti” sino all'assegnazione.

⁹ L'isolamento continuo determina, infatti, situazioni di grave disagio fisico e psichico, con maggiore esposizione del detenuto al rischio suicida (V. Polimeni, C. Taccardi, 2022).

“sorveglianza a vista”¹⁰.

A vent’anni dalla sua nascita, il Servizio Nuovi Giunti cede il posto ad un nuovo Servizio di accoglienza, istituito con la Circolare n. 0181045 del 2007, attraverso la quale la Direzione Generale Detenuti e Trattamento del DAP ha nuovamente dettato regole d’accoglienza predi-sponendo ulteriori interventi a tutela delle persone detenute¹¹.

Anche in questo caso, l’amministrazione penitenziaria ha lasciato ampio spazio discrezionale e organizzativo alle direzioni locali, prevedendo semplicemente che:

- nelle strutture penitenziarie che ricevevano almeno un detenuto al giorno dovesse essere organizzata una sezione di accoglienza;
- negli istituti caratterizzati da un minor flusso di detenuti in ingresso dalla libertà il Servizio Nuovi Giunti dovesse essere garantito in forme più flessibili, compatibilmente con gli spazi e il personale disponibile.

Questo nuovo servizio di accoglienza prevedeva che, entro e non oltre 36 ore dall’ingresso della persona, si attivassero gli interventi dello psicologo per la valutazione del rischio auto/eterolesionistico.

In ciascun istituto doveva essere individuata «un’apposita struttura separata dalle normali sezioni, composta da camere di due-tre posti, con maggiore *comfort* rispetto a quelle comuni», il cui numero poteva variare a seconda della capienza degli istituti penitenziari, e che, se possibile, dovevano essere collocate in prossimità dell’infermeria o del centro clinico, laddove presente.

L’aspetto centrale di questa circolare è la previsione di una limitazione temporale di permanenza dei Nuovi Giunti all’interno delle c.d. sezioni di accoglienza, che non avrebbe potuto protrarsi oltre una settimana¹².

Un ulteriore importante passaggio che ha contribuito a determinare la storia del Servizio Nuovi Giunti è la Circolare DAP n. GDDAP-0445732 del 25 novembre 2011, avente ad oggetto un nuovo modello di trattamento che ricomprendeva sicurezza, accoglienza e rieducazione.

Con specifico riguardo ai Nuovi Giunti, la circolare ribadiva la necessità di «coordinare le disposizioni già emanate con nuove norme che superino lo schema custodialistico, descritto dalle circolari tuttora

¹⁰ La sorveglianza a vista è una misura eccezionale e limitata nel tempo che si concretizza nell’insediamento di un agente davanti alla porta della camera di pernottamento del detenuto considerato a “rischio suicidario” affinché ne controlli i movimenti.

La grande sorveglianza si concretizza, invece, in un maggior controllo da parte degli agenti nei confronti di determinati soggetti anche per esigenze connesse alla pericolosità sociale.

¹¹ http://www.ristretti.it/commenti/2007/giugno/circolare_nuovi_giunti.pdf

¹² Tale decisione era diretta ad evitare che potessero verificarsi per i detenuti delle limitazioni prolungate alla fruizione delle offerte trattamentali.

vigenti sulle misure volte alla prevenzione del suicidio». Tale intervento mirava a favorire forme di sostegno professionale basate sulla comunicazione e sulla interpretazione dei segnali di disagio, più che su procedure rigide basate sulla mera sorveglianza.

Il modello precedente tendeva, infatti, a trattare il disagio psichico esclusivamente con misure di natura custodiale che limitavano i residui spazi di libertà dell'individuo.

In tale contesto, al fine di coordinare il Servizio di Accoglienza con la riforma della sanità penitenziaria, l'amministrazione aveva previsto la sostituzione della tradizionale attività di sorveglianza custodiale con le nuove attività di "sostegno" fornite dallo *staff* multidisciplinare.

Veniva così abbandonato, quantomeno sulla carta, l'approccio custodiale in favore di un approccio maggiormente orientato all'assistenza della persona¹³.

Infine, il collocamento dei Nuovi Giunti è stato oggetto di recente intervento da parte della Circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022, attraverso la quale il DAP è intervenuto sulla gestione dei circuiti di media

sicurezza, in un'ottica di «rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario»¹⁴.

Al fine di perseguire l'obiettivo di uniformare l'esecuzione della pena detentiva, l'amministrazione penitenziaria ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione che ha coinvolto non solo il personale, ma anche gli spazi detentivi, tra i quali le stanze per l'accoglienza.

Tali stanze, contrariamente a quanto precedentemente previsto, dovrebbero essere oggi individuate, laddove possibile, presso una sezione ordinaria o in prossimità degli uffici in cui avvengono le iniziali procedure di ingresso o degli uffici di Sorveglianza generale.

Con il nuovo collocamento di questi spazi sembrano essere state così superate le iniziali esigenze di natura trattamentale che avevano condotto alla nascita stessa del Servizio, in favore di esigenze di natura meramente amministrativa¹⁵.

Non è la prima volta che si registra da parte del DAP organizzare le sezioni prediligendo il diritto alla sicurezza a discapito della sicurezza dei diritti.

¹³ Per un approfondimento sugli interventi di prevenzione delle condotte autolesive e suicidarie *cf.* "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie del sistema penitenziario per adulti" del 2017 e il suo recepimento da parte delle Giunte Regionali con la stipula di Piani Locali con le ASL di riferimento.

¹⁴ <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/2cfc2bb5b71b7ed499ff271d871e13bb.pdf>.

¹⁵ Non è la prima volta che si registra una tendenza da parte del D.A.P. a prediligere logiche securitarie ed organizzative a scapito della tutela dei diritti delle persone ristrette. Per un maggior approfondimento (*cf.* C. Agnella, C. De Robertis, 2020).

3. La gestione eterogenea del Servizio Nuovi Giunti sul territorio italiano

L'analisi fin qui svolta mette in luce l'ampio spazio di manovra di cui godono le singole direzioni penitenziarie nell'attuazione delle circolari in merito al Servizio Nuovi Giunti: in ambito detentivo, infatti, la distribuzione degli operatori nei padiglioni, il raggruppamento di camere di pernottamento con caratteristiche peculiari, o la creazione di specifiche sezioni con una precisa funzione, sono scelte organizzative che spettano al Dirigente e che possono influire fortemente sulla gestione della popolazione detenuta e sulla concretizzazione delle finalità rieducative previste dalla Costituzione italiana.

Da questo presupposto nasce l'esigenza di mappare le diverse modalità di gestione in ambito italiano del Servizio Nuovi Giunti, per comprendere come i differenti istituti hanno interpretato le indicazioni contenute nelle circolari sopra analizzate e per riflettere sul conseguente impatto che l'eterogenea organizzazione ha avuto sulla qualità della detenzione dei soggetti ristretti.

Al fine di creare tale mappatura, sono stati inizialmente consultati i dati inerenti al

numero e alla tipologia delle sezioni detentive di tutti gli istituti di pena presenti sul territorio nazionale registrati sulle pagine *web* del Ministero della Giustizia e dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone¹⁶ e successivamente sono stati estrapolati solo quelli relativi all'organizzazione del Servizio Nuovi Giunti.

Va segnalato, tuttavia, vista la natura complessa del contesto osservato e la sua continua evoluzione, che i dati rappresentati possono essere suscettibili di variazioni anche nel breve periodo.

Atteso che alcuni di questi dati avrebbero potuto non registrare le più recenti variazioni e, al fine del raggiungimento di una fotografia che fosse il più possibile completa e aggiornata, sono stati interpellati i Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà personale¹⁷.

Tuttavia, solo i Garanti della Regione Lazio, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Calabria hanno saputo fornire le informazioni richieste e, per questo motivo, i dati riferiti agli istituti presenti nelle suddette Regioni potrebbero risultare più aggiornati rispetto agli altri.

Successivamente, i dati raccolti sono


¹⁶ I dati sono stati raccolti nel mese di luglio 2024 dalle pagine: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/istituti_penitenziari, https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/.

¹⁷ In particolare, nel mese di gennaio 2024 sono stati contattati tramite le mail istituzionali tutti i Garanti regionali, ad esclusione di quelli del Trentino-Alto Adige e della Basilicata, di cui manca l'istituzione o la nomina.

stati analizzati e rielaborati in un’ottica comparativa attraverso la quale si è notato il delinearsi, nel territorio nazionale, di tre principali tendenze organizzative con riferimento al Servizio Nuovi Giunti: 1) la costituzione di una sezione dedicata interamente ai Nuovi Giunti; 2) l’utilizzo di camere di pernottamento per il Servizio Nuovi Giunti all’interno di sezioni comuni; 3) l’inserimento di camere per l’accoglienza dei Nuovi Giunti in sezioni “particolari”¹⁸.

La distribuzione sul territorio italiano di queste tendenze è rappresentata dal seguente grafico, in cui con la voce “sezione apposita” (n. 1) si intende la costituzione di una sezione dedicata esclusivamente all’accoglienza dei Nuovi Giunti, con la voce “celle in sezioni comuni” (n. 2) si vuole indicare l’inserimento di camere di pernottamento dedicate al Servizio all’interno di sezioni comuni e, infine, nella voce “celle in sezioni particolari” (n. 3) sono stati raggruppati tutti gli istituti che inseriscono le camere per i Nuovi Giunti in sezioni organizzate per assolvere specifiche funzioni di gestione, i quali verranno analizzati singolarmente nel prossimo paragrafo (*cf.* par. 3.1.).

Gestione dei Nuovi Giunti sul territorio italiano



Fonte: rielaborazione dei dati raccolti a cura delle autrici. Campione: tutti gli istituti penali per adulti presenti sul territorio nazionale.

Come si evince dal grafico, la maggior parte degli istituti penitenziari italiani gestisce il Servizio Nuovi Giunti mantenendo delle camere di pernottamento dedicate all’accoglienza in sezioni detentive ospitanti i c.d. detenuti comuni; questa scelta – ad oggi in linea con la Circolare DAP 3693/6143 del 18 luglio 2022 – comporta, senza dubbio, una commistione più pregnante fra trattamenti detentivi diversi e, in particolare, fra la c.d. accoglienza, che richiede specifiche accortezze, previste anche dalla normativa analizzata, e la “apatica

¹⁸ Il raggruppamento nelle sezioni può avvenire in risposta a diverse esigenze, quali quella “di procedere a trattamento rieducativo comune e (...) di evitare influenze nocive reciproche” (art. 14, comma 3, o.p.), quella “di razionalizzare l’uso delle risorse disponibili” (F. Gianfrotta, 1999), o quella di garantire l’incolumità a specifiche persone detenute. A questi presupposti, probabilmente, si deve la nascita di alcuni “circuiti informali” (S. Santorso, 2018), o “sezioni particolari”, quali quelle che accolgono persone detenute per reati sessuali (c.d. *sex offenders*), persone detenute transessuali, persone detenute ex appartenenti alle forze dell’ordine, o i c.d. collaboratori di giustizia, quelle in cui viene messa in atto un’osservazione psichiatrica della persona, o le c.d. sezioni di isolamento.

quotidianità¹⁹ del carcere (I. De Silvestro, L. Mastrodonato, 2022).

Circa un terzo delle direzioni penitenziarie italiane ha, invece, optato per la costituzione di sezioni dedicate interamente alla gestione dei nuovi ingressi in istituto; questa soluzione implica un'organizzazione specifica della sezione con una concentrazione sul luogo di operatori *ad hoc*, la predisposizione di attività dedicate ai Nuovi Giunti e, più in generale, una gestione maggiormente sensibile alla palpabile fragilità che deriva dall'ingresso in istituto. Va osservato, tuttavia, che, talvolta, raggruppare in un'unica area persone che entrano in contatto, spesso per la prima volta, con la realtà detentiva può causare una sorta di “ghettizzazione”²⁰ cui può derivare un elevato grado di disagio diffuso su tutta la sezione; a dimostrazione di ciò vi sono le condizioni strutturali di questi luoghi che talvolta riportano segni evidenti del disagio psichico dei soggetti che li abitano, presentandosi come

locali degradati e a volte addirittura contrari al senso di umanità. Concentrare, infatti, in una sola area soggetti che sono considerati vulnerabili fisicamente e mentalmente, vuol dire, talvolta, concentrare in un solo luogo tutte le criticità legate a questa condizione, a cui si aggiunge la scarsità di attività proposte²¹.

La residuale tendenza a inserire camere di pernottamento per l'accoglienza dei Nuovi Giunti in sezioni dedicate ad altre specificità, sebbene minoritaria, risulta comunque diffusa; questa modalità organizzativa potrebbe essere la conseguenza della volontà della direzione penitenziaria di mantenere l'obiettivo di garantire una gestione *ad hoc* per il Servizio Nuovi Giunti, che però per carenza di spazi è impossibilitata a dedicare un'intera area a tale scopo.

Peraltro, la scelta di inserire camere di pernottamento in sezioni particolari tende a ricadere su sezioni che possono richiedere una gestione assimilabile a quella che si

¹⁹ Così viene definita la malasanità della vita detentiva nel quotidiano in un articolo di Isabella De Silvestro e Luigi Mastrodonato su Ristretti Orizzonti (*cf.* <https://ristretti.org/lapatica-quotidianita-che-fa-regredire-i-detenuti>).

²⁰ Così viene definita la condizione di isolamento spesso vissuta dai Nuovi Giunti da Perla Allegri intervistata in merito dalle Autrici. Secondo quanto riscontrato dall'esperta a seguito delle visite in diverse carceri italiane da lei condotte per conto dell'Associazione Antigone in qualità di Osservatrice, nelle camere dedicate ai Nuovi Giunti “il *turnover* è talmente alto che quelle celle sono esposte anche ad atti di vandalismo delle persone che ci sono dentro, perché molto spesso per rappresentare il disagio utilizzano strumentalmente la distruzione della cella”.


²¹ Con l'introduzione della Circolare DAP n. GDDAP-0445732 del 25 novembre 2011, alle classiche attività di osservazione tipiche del Servizio Nuovi Giunti si affiancano delle attività informative «utili per orientare i condannati e gli internati verso percorsi individualizzati»; tuttavia solo in pochi istituti si attivano dei percorsi di accoglienza strutturati che mirano a offrire un valido supporto informativo a chi si trova alla prima carcerazione. Fra questi troviamo sicuramente la Scuola dell'Accoglienza (SdA) avviata nel 2016 nel carcere di Opera-Milano (Brocchieri, Galliena, Siciliano, 2020) e il Progetto di Accoglienza attivato dal CPIA3 presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino (*cf.* sotto par. 4: “Il caso di Torino: nascita e gestione della sezione Nuovi Giunti”).

dedica al Servizio Nuovi Giunti e questo elemento merita un ulteriore approfondimento.

3.1. La sezione isolamento e i Nuovi Giunti

La raccolta di dati effettuata ha permesso altresì di individuare quali siano le sezioni “particolari” in cui vengono inserite le camere di pernottamento dedicate ai Nuovi Giunti. Il grafico seguente rappresenta la ricostruzione di tale distribuzione sul territorio italiano.

Sezioni con inserimento di celle per Nuovi Giunti



Fonte: rielaborazione dei dati a cura delle Autrici. Campione: Istituti Penali per adulti presenti sul territorio nazionale in cui i Nuovi Giunti vengono inseriti in sezioni particolari.

Il dato minoritario riguarda quei rarissimi casi in cui il Servizio Nuovi Giunti viene inserito all'interno di sezioni dedicate a soggetti che a titolo di lavoratori esterni o semiliberi hanno la facoltà di uscire e rientrare in istituto quotidianamente.

Negli altri casi si registrano due principali tendenze. Da un lato emerge la gestione dei Nuovi Giunti in sezioni dedicate a titolo generale all'accoglienza o comunque in sezioni in cui la permanenza è limitata nel tempo (c.d. “sezioni transito”), poiché soggetta a un periodo di osservazione, propedeutico al successivo trattamento personalizzato. Questa tendenza non stupisce e non pare problematica, poiché in linea con gli obiettivi del Servizio Nuovi Giunti e ispirata ad essi.

Dall'altro lato si nota, invece, una tendenza ad assimilare i bisogni gestionali del Servizio con quelli dell'osservazione per patologie psichiatriche o dell'isolamento.

Questa seconda tendenza è meno intuitiva e richiede un approfondimento in merito alle finalità e alle caratteristiche dell'isolamento in carcere.

In primo luogo, è bene chiarire che la misura dell'isolamento durante la permanenza in un istituto penitenziario può essere prevista come conseguenza di svariate situazioni, infatti, oltre all'isolamento come effetto di una decisione o di una sentenza del Tribunale, l'amministrazione penitenziaria vi ricorre in risposta a illeciti disciplinari, come misura di protezione per detenuti in situazione di vulnerabilità (quali gli autori di reati a sfondo sessuale, i detenuti LGBTIQ, i minori), per motivi sanitari (molto diffuso durante il periodo pandemico per Covid-19) e come strumento amministrativo per gestire

specifici gruppi di detenuti (ad esempio quelli considerati pericolosi)²².

Sia nell'isolamento come misura di prevenzione, sia nell'isolamento come strumento amministrativo si possono ravvisare caratteristiche accomunabili alla detenzione dei Nuovi Giunti, tra cui la fragilità dei soggetti, le diverse garanzie procedurali rispetto ai detenuti comuni, la limitata organizzazione di attività previste nelle sezioni dedicate. È altamente probabile che tali peculiarità condivise abbiano condotto numerose Direzioni penitenziarie ad accomunare le due tipologie di sezione nell'organizzazione degli spazi detentivi; va da sé, tuttavia, che la condivisione degli spazi genera molto spesso anche una condivisione delle problematiche.

Si ritrovano, pertanto, anche nei Nuovi Giunti le più diffuse criticità dei soggetti in isolamento e, in particolare: possibili ripercussioni sulla salute fisica e mentale, dovute alla ghettizzazione tipica di queste sezioni; il maggiore rischio di atteggiamenti di violenza e tortura, dovuto al fatto che «le sezioni di isolamento sono nettamente separate dal resto del carcere e vengono visitate più di rado da direttori e dal resto del personale penitenziario»²³; le condizioni strutturali tendenzialmente più degradate rispetto agli altri spazi detentivi.

A seguito di queste riflessioni risulta

evidente l'importanza di una gestione attenta e sensibile di questa categoria di soggetti e della loro collocazione all'interno dell'istituto. Una scelta amministrativa non accurata, infatti, può portare a esacerbare le condizioni di esecuzione della pena detentiva.

4. Il caso di Torino: nascita e gestione della Sezione Nuovi Giunti

La Direzione penitenziaria della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino è una delle poche che ha optato per la costituzione di tre sezioni (su un totale di 40 sezioni attualmente presenti), collocate al terzo piano del blocco B, dedicate interamente alla gestione dei nuovi ingressi. Di queste, due erano destinate ai Nuovi Giunti ordinari (la IX e la X) e una ai Nuovi Giunti tossicodipendenti (la sezione XI).

Al fine di ricostruire e descrivere l'organizzazione e la gestione di queste sezioni è stato opportuno intervistare diversi soggetti che, nei loro differenti ruoli, hanno avuto l'occasione di conoscere da vicino la realtà delle Sezioni Nuovi Giunti dell'istituto torinese.

L'eterogenea formazione professionale delle persone interpellate, nonché il loro ruolo, hanno reso il loro contributo fondamentale per la comprensione delle dinamiche gestionali delle sezioni sotto diversi profili:

²² Per un maggior approfondimento sull'isolamento penitenziario, *cf.* F. Brioschi, C. Paterniti Martello, 2021.

²³ *Cfr.* F. Brioschi, C. Paterniti Martello, 2021.

Perla Allegri, osservatrice di Antigone e testimone delle condizioni detentive registrate all'interno delle Sezioni Nuovi Giunti nell'anno 2019²⁴, Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti per le persone private della libertà personale della Città di Torino e Elena Porta, portavoce delle attività svolte dal C.P.I.A. di Torino, attivo all'interno delle sezioni.

La scelta di adottare sezioni *ad hoc* per la gestione dei Nuovi Giunti ha richiesto un'organizzazione specifica delle stesse, nonché una predisposizione di servizi ed attività ad essi dedicate.

Dal 2000, all'interno di queste sezioni, operava l'A.V.P. di Torino Carlo Castelli ODV, un'associazione di volontariato che offre un'azione di sostegno ai detenuti collocati nei diversi blocchi, attraverso la consegna settimanale di beni di prima necessità igienica per la pulizia personale, dal bagno-schiuma all'abbigliamento.

I soci svolgono altresì colloqui con le persone ristrette e promuovono progetti culturali di varia natura²⁵.

Accanto a questi servizi vi erano anche i *peer supporters*, persone detenute impiegate su base volontaria che si occupavano prevalentemente di supportare i detenuti

Nuovi Giunti fornendo loro vestiario, beni di prima necessità, indicazioni pratiche sull'istituto e sostegno psicologico.

Per quanto attiene all'offerta formativa, presso la Casa Circondariale di Torino, si trova una delle tre sedi del C.P.I.A. che offre corsi di alfabetizzazione e corsi di scuola secondaria di primo grado alle persone detenute.

Agli inizi del 2000, il Centro ha avviato nelle Sezioni Nuovi Giunti il progetto "Accoglienza" che persegue due finalità: diminuire le tensioni, creando un luogo di incontro-confronto con docenti di diverse discipline, e ridurre gli atti anticonservativi mediante un supporto nelle prime fasi della loro incarcerazione.

L'attività concreta offerta ai detenuti consisteva nella possibilità di incontrarsi settimanalmente, insieme ai docenti, nei locali comuni della palestra per svolgere attività di vario genere, quali, ad esempio, momenti di confronto-racconto, giochi di società, attività sportive o visione di film.

Nel periodo successivo all'ingresso si svolgeva un incontro dedicato alle persone nuove arrivate alle quali venivano spiegate le

²⁴ Nel 2019 Perla Allegri, in qualità di osservatrice dell'Associazione Antigone, girava un video di testimonianza delle condizioni detentive di alcune sezioni della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", tra le quali la Sezione dedicata ai Nuovi Giunti: <https://www.youtube.com/watch?v=kWZNf20uY-c>.

²⁵ Per le informazioni relative alle attività di volontariato presenti all'interno delle Sezioni: *cf.* relazione annuale 2022 della Garante Monica Gallo.

regole del progetto e le possibilità di studio offerte dall'amministrazione penitenziaria.

Nonostante la partecipazione facoltativa a questi incontri, si è sempre registrata un'alta adesione da parte delle persone detenute²⁶.

4.1. Le condizioni detentive, le criticità e la chiusura della sezione Nuovi Giunti

Le condizioni detentive registrate negli anni all'interno delle Sezioni dei Nuovi Giunti presentavano alti livelli di criticità dovuti a diversi fattori che determinano l'instabilità, prima gestionale e poi, di conseguenza, psico-fisica della condizione del nuovo giunto.

Un primo elemento da tenere in considerazione – come confermato dalle testimonianze di Perla Allegri e della Garante Monica Gallo – è, sicuramente, quello del *turnover*: l'elevato numero di ingressi nel carcere torinese e il conseguente sovraffollamento che si registrava nelle sezioni, comportava una permanenza dei detenuti all'interno delle Sezioni Nuovi Giunti sicuramente maggiore rispetto a quella prevista dalle direttive

ministeriali sopra analizzate, ma pur sempre temporanea.

Ne consegue che da una parte, i soggetti detenuti tendevano a rappresentare il proprio disagio utilizzando strumentalmente la distruzione di una cella che non percepivano come proprio spazio privato e di cura; dall'altra, vista la temporaneità della permanenza dei singoli, l'amministrazione stessa non ha mai investito particolarmente sulla dignità strutturale dell'intera sezione.

A questo si aggiungeva un diffuso ritardo nella presa in carico dei Nuovi Giunti da parte degli operatori, dovuto sia alla peculiare condizione giuridico-trattamentale di una persona in ingresso, sia alla penuria di personale giuridico-pedagogico, che tende a concentrare le scarse risorse a disposizione nel trattamento di persone detenute già in carico²⁷.

L'instabilità derivante da questi fattori determinava spesso una condizione strutturale fortemente degradata: già nel 2019 l'Associazione Antigone constatava la fatiscenza

²⁶ Si deve, peraltro, tenere in considerazione che le attività offerte dal Progetto Accoglienza sono le uniche alle quali possono partecipare i Nuovi Giunti, non essendoci in questa fase ancora la possibilità di accedere alle attività trattamentali.

²⁷ A giugno 2024 l'associazione Antigone registrava diciotto funzionari giuridico-pedagogici assunti presso la Casa Circondariale di Torino e una popolazione carceraria formata da 1478 detenuti, andando così a costituire un rapporto di circa 82 persone detenute a carico di ogni funzionario <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/piemonte/184-casa-circondariale-di-torino>.

delle sezioni dedicate ai Nuovi Giunti²⁸; nel 2022, anche il CPT (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e di trattamenti inumani e degradanti²⁹) in occasione di una visita presso la Casa Circondariale torinese, rilevava le condizioni strutturali allarmanti di tali sezioni: «*Sections 10 and 11 in the B Block appeared in an even worse state with many cells having broken windows and furniture, and multiple persons complaining about bed bugs*³⁰».

Lo stesso anno si registravano dati preoccupanti in merito agli atti autolesivi nell'istituto di Torino, in particolare nella sezione Nuovi Giunti, dove nel giro di poche settimane avvenivano due suicidi e un tentato suicidio³¹.

Probabilmente a causa delle condizioni altamente critiche, nell'estate 2023, in attuazione della Circolare DAP 3693/6143 del 18 luglio 2022 si è optato per la chiusura delle sezioni Nuovi Giunti del carcere torinese.

La Circolare, infatti, evidenzia la necessità, nel definire i circuiti detentivi a livello regionale, di privilegiare «l'accorpamento in strutture uniformi delle diverse tipologie di persone detenute (...), così da consentire una omogenea gestione (...) evitando che la molteplicità dei circuiti e dei modelli organizzativi possa determinare l'inattività di molte persone detenute e una stasi nella capacità progettuale da parte di chi ha responsabilità nell'istituto». Nello specifico, come sopra anticipato, in merito alla gestione dei nuovi ingressi, la circolare in questione stabilisce di individuare una o più – secondo i flussi di ingresso – stanze per l'accoglienza presso le sezioni ordinarie.

In un istituto come quello torinese, in cui sono presenti attualmente 40 sezioni (il numero più alto in Italia), è stato necessario un riesame dell'organizzazione strutturale che ha portato anche alla chiusura di alcune sezioni e al ripensamento dei reparti. Le criticità strutturali delle sezioni Nuovi Giunti

²⁸ In occasione di una visita alla Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” veniva girato dall'Associazione Antigone un breve video di testimonianza delle condizioni detentive di alcune sezioni dell'istituto. Nel video emergono le criticità strutturali delle sezioni Nuovi Giunti anche nel paragone con altre sezioni ordinarie.

²⁹ Il CPT è l'organismo non giurisdizionale deputato al monitoraggio e alla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d'Europa, istituito a seguito della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1989.

³⁰ CPT report, *visit period* 28/03/2022-08/04/2022, paragrafo n. 78. Vedasi <https://rm.coe.int/1680aaaa03>.

³¹ L'avvocato Davide Mosso, già Responsabile della Commissione “Carceri e Sorveglianza” della Camera penale “Vittorio Chiusano”, nel Report 2022 annuale della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino, racconta: «la gran parte di noi non è riuscita ad arrivare in fondo al corridoio di uno dei padiglioni Nuovi Giunti; talmente impressionante è stata la vista delle persone che, a due a due in celle prive pressoché di tutto, se ne stavano buttate sul materasso ovvero ciondolavano come perse nel vuoto. Non potendoci a quel punto stupire se proprio in quel reparto poco tempo prima ed a poca distanza l'uno dall'altra due persone avevano scelto di togliersi la vita fisica» *cf.* relazione annuale 2022 della Garante Monica Gallo.

hanno probabilmente incentivato la loro chiusura e, secondo quanto riportato dalla Garante di Torino, i Nuovi Giunti sono stati di conseguenza dislocati all'interno delle c.d. "stanze per l'accoglienza" previste dalla Circolare e situate all'interno delle sezioni comuni nei vari padiglioni dell'istituto. Tale chiusura, fra le altre cose, ha determinato l'arresto di una delle poche attività accessibili ai Nuovi Giunti: nel corso del 2024, il progetto Accoglienza offerto dal C.P.I.A. è proseguito per i soli Nuovi Giunti tossicodipendenti, ora collocati in camere di pernottamento specifiche inserite presso la quinta sezione del blocco A, dedicata a persone tossicodipendenti.

Purtroppo, il problema della ghettizzazione di soggetti che vertono in condizioni di particolari disagi non è cessato a seguito della decisione di dislocare i Nuovi Giunti: la Garante torinese, in merito al suo contesto territoriale, ha potuto constatare che le condizioni di disagio psichico, un tempo concentrate nelle sezioni dedicate ai Nuovi Giunti, sembrano essersi ripresentate in maniera analoga sia per quanto riguarda i profili strutturali, sia per quanto concerne la scarsa partecipazione ad attività trattamentali,

presso le sezioni *ex art. 32 r.e.* (Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975)³².

Anche a livello statale, a seguito della riorganizzazione del circuito di media sicurezza – come osservato dal Garante Nazionale in uno studio sulla sperimentazione della Circolare del DAP n. 3693/6143 del 18 luglio 2022³³ – si è verificata una riduzione delle sezioni a vigilanza dinamica e un aumento, invece, delle sezioni *ex art. 32 r.e.*

5. Conclusioni

Come osservato anche in merito alla gestione del Servizio Nuovi Giunti, il carcere si presenta come un «ambiente apparentemente saturo di normatività³⁴». Infatti, la regolamentazione delle modalità organizzative all'interno degli istituti di pena è un processo che avviene solo formalmente attraverso la normativa nazionale: l'eterogestione fin qui illustrata del Servizio Nuovi Giunti mostra come le decisioni vengano assunte nei vari istituti in maniera piuttosto indipendente dalle previsioni centrali.

Tale fenomeno non stupisce: infatti, come insegna la sociologia giuridico-penale,

³² L'art. 32 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975 enuncia che «I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

³³ La ricerca – a cura di Emanuele Cappelli e Giovanni Suriano dell'Unità organizzativa Privazione della libertà in ambito penale, con il coordinamento e la supervisione di Daniela de Robert – si è occupata di studiare l'applicazione sperimentale della suddetta Circolare presso i Provveditorati di Campania, Lombardia, Sicilia e Triveneto (E. Cappelli, G. Suriano 2023).

³⁴ *Cfr.* Vianello 2018, Sarzotti 2010.

i meccanismi che regolano il funzionamento di un carcere spesso prescindono dalla circolare «arrivata dall'Amministrazione centrale senza alcuno specifico adattamento alla realtà locale» e sono piuttosto frutto di scelte indipendenti delle singole amministrazioni (F. Vianello, 2018a) le quali agiscono all'interno di un universo sociale che obbedisce a regole formali e informali proprie.

Si delinea così una realtà carceraria nazionale estremamente scomposta, poiché caratterizzata da campi penitenziari che presentano fra loro numerose differenze generate dalle relazioni e dalle posizioni assunte dagli agenti all'interno dei campi stessi (A. Maculan, 2023).

L'autonomia gestionale delle realtà locali è un fattore fondamentale per la valorizzazione dell'individuo nei vari contesti, compreso quello detentivo; pertanto, lasciare alle singole direzioni una quota di indipendenza nel compiere le scelte organizzative per i propri istituti di appartenenza consente alla norma di recepire la realtà vivente garantendo una possibilità effettiva di trattamento personalizzato alle persone detenute³⁵.

Tuttavia, può accadere – e accade³⁶ – che talvolta ciò che viene recepito dal sistema locale sia piuttosto il c.d. “infra-diritto del campo del penitenziario”, ossia quell'insieme di «conflitti materiali e relazioni informali che si instaurano tra custodi e custoditi» (C. Sarzotti, 2010); pertanto, le differenti modalità con cui le amministrazioni locali hanno interpretato le molteplici indicazioni del DAP hanno contribuito a creare un sistema penitenziario caratterizzato da prassi eterogenee, non sempre congrue al quadro normativo nazionale.

La gestione del Servizio Nuovi Giunti negli istituti italiani, essendo uno di quegli ambiti in cui il legislatore «è intervenuto con pochi e lacunosi interventi di riforma, lasciando ampio margine di azione agli atti di natura integrativo-discrezionale delle autorità penitenziarie» (S. Tallini, 2020), si presenta come terreno fertile per una “infra-penalità” che sfugge al «controllo di

³⁵ L'istituto torinese, per esempio, ospitando un elevato numero di detenuti e una varietà di regimi detentivi richiede un'organizzazione più complessa degli spazi e delle risorse rispetto ad altri istituti, quale per esempio la Casa di Reclusione di Saluzzo “Rodolfo Morandi” che ospita un minor numero di soggetti ristretti (meno di un terzo di quelli presenti a Torino) e un solo regime detentivo.

³⁶ Già Michel Foucault nel 1975 parlava di “infra-diritto”, “infra-penalità” e addirittura “controdiritto”, affermando che “se il giuridismo universale della società moderna sembra fissare i limiti dell'esercizio dei poteri, il suo panoptismo diffuso ovunque vi fa funzionare, di contro al diritto, un meccanismo immenso e minuscolo insieme, che sostiene, rinforza, moltiplica la dissimmetria dei poteri e rende vani i limiti che le sono stati posti” (Id., 1975, trad. A Tarchetti 2014).

costituzionalità riservato – come noto – alle fonti di rango primario»³⁷.

Solo «una *reductio* ai principi»³⁸ potrebbe consentire alle direzioni di interpretare le norme conformemente ai dettami costituzionali e normativi e armonizzare le decisioni sul territorio nazionale, condividendo buone prassi per la gestione di criticità comuni.

Per quanto si auspichi un’apertura in questo senso, è bene prendere consapevolezza del fatto che «l’ambiente carcerario dimostra di trovare la sua stabilità solo ricercando una quotidianità ripetuta all’infinito: con l’imperativo di mantenere questo “rapporto ordinario al mondo” (Bourdieu, 1986), gli attori sociali si attivano sistematicamente per l’elusione di qualsiasi novità e il contenimento di qualunque occasione di innovazione» (F. Vianello, 2018b).

³⁷ Cfr. S. Tallini, 2020.

³⁸ Cfr. C. Berdini, N. Siliberti, 2023.

BIBLIOGRAFIA

- Agnella, C., De Robertis, C. (2020), *L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 2, pp. 168-197.
- Albanese, J. S. (1983), *Preventing inmate suicides: a case study*, in *Federal Probation*, vol. 47, pp. 65-69.
- Associazione Antigone (2024), *Nodo alla Gola, XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>
- Berdini, C., Siliberti, N. (2023), *Il carcere visto da chi lo dirige*, in www.giustiziainsieme.it
- Brioschi, F., Paterniti, M. C. (2021), *L'isolamento penitenziario. Norme, effetti sui detenuti, strumenti di monitoraggio*, in *Manuale per i Meccanismi nazionali di prevenzione sull'isolamento penitenziario*.
- Brocchieri, F., Galliena, E., Siciliano, G. (2020), *L'accoglienza del nuovo giunto come baseline del progetto trattamentale individualizzato*, in *Rassegna italiana di criminologia*, XIV, 2, pp. 133-146.
- Calamai, E. (2003), *Dalla riforma del 75 fino ad oggi*, in <https://www.adir.unifi.it/>
- Cappelli, E., Suriano, G. (2023), *Studio del Garante Nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza: Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 3693/6143 del 18 luglio 2022* in <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>
- CPT (2022), *Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy*, <https://rm.coe.int/1680aaaa03>
- De Silvestro, I., Mastrodonato, L. (2022), *L'apatia quotidiana che fa regredire i detenuti*, in www.ristretti.org
- Foucault, M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it. di A. Tarchetti (2014), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975).
- Gallo, M. C. (2022), *Relazione annuale Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del comune di Torino*.
- Garuti, C. (2012a), *Fattori di rischio suicidario e autolesivo in un gruppo di detenuti presso il "Servizio nuovi giunti" della Casa Circondariale di Ferrara*, in *Psichiatria e psicoterapia*, 31,4, pp. 244-267.

- Garuti, C. (2012b), *Il "Servizio Nuovi Giunti": un quarto di secolo di circolari, normative e attività dello Psicologo*, in *Psicologia e Giustizia*, XIII, n. 2.
- Gianfrotta, F. (1999), *Gli obiettivi dell'Amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1, pp. 27-42
- Laforgia, G. (2011), *Il Servizio 'nuovi giunti'. L'insieme delle attività amministrative, assistenziali e tecnico-operative successive al primo ingresso in Istituto. Il rischio suicidario nei primi giorni di detenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere*, Quaderni ISSP, n. 8, pp. 105-120.
- Laganà, D. (2019), *Psicologia del suicidio in carcere: una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*, in *Psicologia e Giustizia*, XX, n.1.
- Maculan, A. (2023), *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in *Sociologia del diritto*, L, n. 1.
- Massaro, P. (2021), *Le scelte tragiche nel prisma della tutela della salute in carcere*, in *Quaderni del Dipartimento Jonico*, pp. 48-64.
- Melchiorre, G. (2007), *L'isolamento continuo del detenuto o dell'internato*, in www.diritto.it
- Morrone, A. (2003), *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, Padova.
- Polimeni, V., Taccardi, C. (2022), *L'emergenza suicidaria nelle carceri italiane: un'analisi di due circolari adottate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nell'«anno dei suicidi»*, in *Antigone, Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XVII, 1.
- Santorso, S. (2018), *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione formale e pratiche*, in *Antigone, Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XIV.
- Sarzotti, C. (2015), *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2015.
- Sarzotti, C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario*, in *Diritto come questione sociale*, pp. 181-238.
- Tallini, S. (2020), *Infradiritto e libertà personale: riflessioni intorno a interpretazione e applicazione del diritto*, in *Ethics & Politics/Etica e Politica*, 22(3).
- Taraschi, C. (2007), *La prevenzione e il contenimento delle condotte autolesionistiche all'interno degli Istituti: excursus delle elaborazioni teoriche e delle circolari emanate dal D.A.P.*, in www.ristretti.org
- Vianello, F. (2018a), *Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di*

*misure alternative alla detenzione, in *Questione Giustizia*, 3/2018.*

Vianello, F. (2018b), *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario*, in *Sociologia del Diritto*, 3, pp. 67-85.

SITOGRAFIA

Ministero della Giustizia, https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/istituti_penitenziari

Associazione Antigone, https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/

Ristretti Orizzonti,
<https://ristretti.org/>

Diritto.it
<https://www.diritto.it/>